

vece i procacci che sono addetti allo scambio degli effetti sono circa 200 e questi stanno in uffici di seconda classe e sono pagati come accollatori; non sono nemmeno impiegati dell'Amministrazione. Ecco perchè questa disposizione, la quale si riferisce a tre individui soltanto, non si può estendere a tutti gli altri.

Ora io non dico che in avvenire non si possa prendere in considerazione la condizione ancora di questi ultimi, ma certo è che, oggi come oggi, la condizione giuridica di quelli di Castellammare Adriatico e di Taranto non trova riscontro in quella degli altri procaccia, di cui hanno fatto cenno gli onorevoli Zaccagnino e Turati. Io quindi li pregherei di non volere insistere nelle loro domande.

PRESIDENTE. La Commissione?

AGUGLIA, *relatore*. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Zaccagnino, insiste nella sua proposta?

ZACCAGNINO. Non voglio certo che questi due beneficiati perdano il conseguito posto. Ci appaghiamo quindi delle buone intenzioni dell'onorevole ministro, che cercherà di provvedere in seguito al pietoso caso, e ritiriamo la nostra proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 35.

(È approvato).

Art. 36.

Nel primo concorso da bandirsi dopo il 1° luglio 1907 pel posto di ufficiale d'ordine non si terrà conto dei limiti di età stabiliti dall'articolo 149 del regolamento approvato con regio decreto dei 14 ottobre 1906, n. 546, in riguardo degli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo, dei ricevitori e dei supplenti.

Così non si terrà conto del limite di età, stabilito dall'articolo 282 del citato regolamento in ordine alle nomine di allievi guardafili da farsi nel luglio 1907.

Gli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo che hanno disimpegnato funzioni d'impiegato saranno nominati ufficiali d'ordine a lire 1,200 dal 1° luglio 1907, osservando le norme da stabilirsi nel regolamento.

A questo articolo l'onorevole Turati ha presentato il seguente emendamento:

« Al terzo comma sostituire:

« Gli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo, e i fattorini telegrafici, che hanno

disimpegnato prima del 21 dicembre 1906, data della presentazione della presente legge, funzioni d'impiegato, come pure gli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo muniti di licenza tecnica o ginnasiale, e gli aspiranti dichiarati idonei in soprannumero nel concorso dell'ottobre 1906, saranno nominati ufficiali d'ordine a lire 1,200 dal 1° luglio 1907, osservando le norme da stabilirsi nel regolamento.

« In conseguenza di ciò, sarà aumentato il numero dei posti a lire 1,200 del quadro V della tabella B di quanti sarà diminuito il numero dei posti a lire 1,000 del quadro I della tabella C ed il numero dei posti degli agenti subalterni fuori ruolo e dei fattorini telegrafici e degli aspiranti aiutanti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Consenta la Camera che di questo articolo, e precisamente del comma che riguarda i subalterni con funzioni d'impiegato, ci occupiamo qualche minuto. Effettivamente è rimasto in parecchi di noi il dubbio che il concetto ottimo da cui è partito l'onorevole ministro, quando ha proposto questo articolo, sia stato peggiorato, con la modificazione introdotta dalla Commissione.

Intanto la forma dell'emendamento della Giunta generale del bilancio mi pare equivoca. Si vuol concedere il beneficio anche a coloro che hanno disimpegnato funzioni d'impiegato in tempo remoto e che attualmente non le disimpegnano più? Ma la forma non risponde a questo concetto; vi si legge infatti: « gli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo che hanno disimpegnato ed attualmente disimpegnano funzioni d'impiegato ». Probabilmente si voleva dire: *od* attualmente, e non *ed*. In altri termini, è necessario il concorso di entrambe le condizioni o basta una sola?

AGUGLIA, *relatore*. Deve dire: *o*.

TURATI. Saranno dunque compresi tutti coloro che, un tempo ritenuti degni delle funzioni d'impiegato, in questo preciso momento non disimpegnano più queste funzioni.

Ma allora io mi preoccupo delle conseguenze che avrà questo allargamento. La relazione dell'onorevole ministro parlava di circa cento impiegati, qualificati e pagati come agenti subalterni, ma che, viceversa, l'amministrazione, compiendo uno sfruttamento poco morale, adibiva a funzioni superiori; li sfruttava come impiegati e li pagava come subalterni.

Questo era da riparare e questa fu la